COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Padoan Silvia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 87 DEL 08/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 6BIS, CO. 5, D.P.R. 380/2001 PER REALIZZAZIONE DI CANCELLO CARRABILE E PEDONALE IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE ASSEVERATA DI INIZIO LAVORI SULL'AREA SITA IN VIA RODOLFO ROSSI, 89, CENS. DI GRIGNANO POL., F. 2, MAPP. 119.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

PREMESSO che:

- in data 07/05/2020 i soggetti proprietari dell'immobile sito in Rovigo, Via Rodolfo Rossi, n. 89, censito al Cens. di Grignano Pol. F. 2, Mapp. 119 – indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – hanno depositato agli atti del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, mediante inoltro a mezzo P.e.c. da parte del tecnico incaricato, Geom. Lazzari Giovanni Antonio, la pratica edilizia S.C.I.A., U.T. 295/2020, prot. 26974 del 07/05/2020, per "Realizzazione cancello carrabile e pedonale con chiusura lotto di proprietà con rete metallica a maglia romboidale e pali in cemento infissi nel terreno, variante per cambio disegno della pannellattura del cancello";
- la pratica edilizia suddetta è stata oggetto di diniego, con obbligo di rimuovere le opere già eventualmente eseguite, in forza del Provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del 21/05/2020, prot. 31196 del 25/05/2020;

- in data 30/07/2020 è stato eseguito sul lotto di proprietà sopra descritto, da parte del competente personale di Polizia Locale, apposito sopralluogo, il cui verbale è stato trasmesso con prot. 50794 del 06/08/2020, da cui è emerso che sullo spazio antistante l'immobile di proprietà della ditta istante era presente un cancello carrabile metallico, abbinato ad un cancello pedonale, con caratteristiche assimilabili a quelle di un manufatto permanente, e segnatamente che:

"sulla stradina di accesso alla proprietà erano stati installati, in senso trasversale alla stessa ed impegnandone completamente tutta la larghezza, un cancello carrabile abbinato ad un cancello pedonale, entrambi metallici, sostenuti da tre pilastrini in profilato tubolare metallico quadrato zincato della sezione di ml 0,10. Il manufatto riportava la lunghezza complessiva di circa ml 6,00. Il cancello pedonale, della larghezza di circa ml 1,10, era composto da unica anta. Il cancello carrabile a battente, della larghezza di circa ml 4,59, era costituito da due ante ciascuna della larghezza di circa ml 2,25 apribili manualmente verso l'interno della proprietà Mancini/Fecchio. Dalla superficie del piano di calpestio i cancelli si elevavano per l'altezza pari a circa ml 1,33 ed i pilastrini di sostegno per l'altezza di circa ml 1,50; […] in loco era esposto il cartello di cantiere per opere relative a manutenzione straordinaria per realizzazione di cancello carrabile e pedonale recinzione di delimitazione lotti di proprietà relativo a pratica edilizia S.C.I.A. inoltrata il 07/05/2020. Tale cartello riportava come data inizio lavori 09/05/2020 e se ne allega copia della foto dello stesso al presente verbale";

- in data 14/08/2020 è stata depositata agli atti del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, da parte della proprietà del suddetto immobile, Comunicazione di Inizio Lavori Asserverata - CILA, U.T. 552/2020, prot. 52548 del 14/08/2020, avente ad oggetto "*Variante SCIA U.T. 2020/295 ed integrazioni del 22/05/2020 per realizzazione di cancello carrabile e pedonale con chiusura lotto di proprietà con rete metallica a maglia romboidale e pali in cemento infissi nel terreno, variante per cambio di disegno della pannellatura del cancello*";
- con comunicazione del 21/08/2020, prot. 54166, questa Amministrazione ha dato avvio, ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, al procedimento amministrativo volto alla repressione di quanto realizzato in assenza di titolo autorizzatorio sull'area in questione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, co. 2 e seguenti del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia);
- con comunicazioni a mezzo P.e.c. acquisite agli atti con prot. 56963 e prot. 57027 del 03/09/2020, la proprietà, per il tramite del tecnico incaricato, entro i termini concessi con la suddetta comunicazione di avvio del procedimento, ha presentato apposite memorie scritte e documenti, asserendo, fra l'altro, che il cancello pedonale e il cancello carrabile di progetto dovevano ancora essere realizzati, essendo presente in loco un mero cancello provvisorio di cantiere ex D.Lgs. 81/2008;
- con nota del Dirigente del Settore Urbanistica, prot. 57555 del 07/09/2020, anche sulla scorta delle risultanze del sopralluogo precedentemente effettuato dal personale di Polizia Locale in data 30/07/2020, è stata comunicata alla proprietà richiedente l'inefficacia della predetta CILA U.T. 552/2020 per opere non conformi alla normativa vigente, con contestuale informativa in merito alla repressione di eventuali abusi edilizi ex Titolo IV del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, e a cui facevano seguito ulteriori comunicazioni interlocutorie da parte della proprietà, per il tramite del tecnico incaricato, acquisite agli atti con prot. 58935 del 10/09/2020, prot. 59493 e prot. 59528 dell'11/09/2020;
- successivamente, gli Uffici del Settore Urbanistica-Edilizia privata provvedevano a trasmettere ulteriori comunicazioni di integrazione alla precedente comunicazione di avvio

del procedimento del 21/08/2020 (prot. 54166/2020), dapprima con nota prot. 65497 del 06/10/2020 e poi con nota prot. 76591 del 13/11/2020, rilevando in particolare, a parziale rettifica di quanto in precedenza comunicato, che data la tipologia di intervento realizzato (cancello carrabile e pedonale), lo stesso non era tale da integrare *strictu sensu* un abuso edilizio ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.P.R. 380/2001, rientrando esso fra le categorie di interventi per cui l'art. 6bis del D.P.R. 380/2001 prescrive di procedere con Comunicazione di Inizio lavori asseverata C.I.L.A. e dispone, in caso di mancata presentazione della comunicazione, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00;

- in data 20/11/2020, nel frattempo, veniva depositata agli atti del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, mediante inoltro a mezzo P.e.c., ulteriore pratica edilizia - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) - U.T. 822/2020, prot. 78614 del 20/11/2020, per "Realizzazione cancello carrabile e pedonale con arretramento di un metro in proprietà dal confine, chiusura lotto di proprietà con rete metallica a maglia romboidale e pali in cemento infissi nel terreno senza opere di fondazione";
- con comunicazione a mezzo P.e.c. prot. 83324 del 07/12/2020, la proprietà riscontrava le sopra richiamate comunicazioni del Comune di Rovigo prot. 65497 del 06/10/2020 e prot. 76591 del 13/11/2020, ribadendo le osservazioni già esposte nel corso dell'intervenuta corrispondenza;
- a fronte della sopra richiamata C.I.L.A. - U.T. 822/2020, prot. 78614 del 20/11/2020, gli Uffici del Settore, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R del 15/12/2020, prot. 85673, ricevuta dalla proprietà in data 21/12/2020, trasmettevano richiesta di conformazione e di integrazioni documentali, rilevando, dovendo ritenersi, in base alla documentazione in atti, che il cancello carrabile e pedonale in questione fosse già in essere antecedentemente alla data di inizio lavori dichiarata (23/11/2020) nella sopra indicata C.I.L.A. - U.T. 822/2020, quest'ultima era da considerarsi tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 6*bis*, co. 5, del D.P.R. 380/2001, concedendo il termine di 30 (trenta) giorni ai fini del perfezionamento della pratica edilizia;
- con comunicazioni a mezzo P.e.c. acquisite agli atti con prot. 4950 e prot. 4977 del 22/01/2021, il tecnico Geom. Lazzari trasmetteva ulteriori rilievi ed inviava nuovamente la documentazione già in precedenza presentata nell'ambito della C.I.LA. U.T. 822/2020, senza tuttavia riscontrare in alcun modo le richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali avanzati dagli Uffici del Settore Urbanistica onde addivenire al perfezionamento della C.I.L.A. suddetta;

RILEVATO che nei termini concessi dall'Amministrazione la proprietà istante non ha presentato alcuna integrazione documentale e/o chiarimento/osservazione volti al perfezionamento della pratica edilizia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001, la sopra richiamata C.I.L.A. - U.T. 822/2020, prot. 78614 del 20/11/2020, risulta essere divenuta inefficace a far data dal 21/01/2021;

RILEVATO, altresì, che non risulta essere stata trasmessa da parte della proprietà alcuna ulteriore nuova istanza/comunicazione con riguardo alla realizzazione del cancello carrabile e pedonale e recinzione in questione, né sono stati forniti chiarimenti e/o osservazioni in grado di superare quanto rilevato ed accertato dai competenti Uffici sulla scorta della documentazione agli atti e delle risultanze delle verifiche condotte;

COMUNE DI ROVIGO

RITENUTO, alla luce delle risultanze in atti del Settore, che il manufatto in questione, la cui realizzazione è stata oggetto di comunicazione con la C.I.L.A. U.T 822/2020, prot. 78614/2020, coincida e corrisponda con il manufatto la cui sussistenza era già stata rilevata presso l'area in questione in sede di sopralluogo da parte del personale di P.L. in data 30/07/2020, dunque in epoca antecendente alla presentazione della sopra indicata Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), U.T. 822/2020, prot. 78614/2020;

PRESO ATTO, conseguentemente, che il manufatto in questione (cancello carrabile e pedonale) realizzato sull'area sita in via R. Rossi, 89, censita al Censuario di Grignano Pol., F. 2, Mapp. 119, era già stato realizzato al momento della presentazione da parte della proprietà – indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A), U.T. 822/2020, prot. 78614/2020;

PRESO ATTO, pertanto, che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A), U.T. 822/2020, prot. 78614/2020, è da considerarsi "tardiva", ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis, co. 5, primo periodo, del D.P.R. 380/2001, il quale prevede che: "*La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro"*;

RILEVATO, altresì, che la Comunicazione non è stata effettuata spontaneamente durante l'esecuzione dell'intervento, e che non può dunque trovare applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'art. 6*bis* del D.P.R. 380/2001, ove si prevede che la sanzione di € 1.000,00 è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione;

RITENUTO, stante tutto quanto sopra premesso, che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'adozione nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – del provvedimento di ingiunzione di pagamento della somma di € 1.000,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 6*bis*, co. 5, D.P.R. 380/2001;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del procedimento è il geom. Padoan Silvia, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 01/10/2019;

VISTO l'art. 6bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, stante quanto sopra, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra;

ORDINA - INGIUNGE

per i motivi in premessa indicati,

ai destinatari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – in qualità di proprietari degli immobili siti in Via Rodolfo Rossi, n. 89 – Rovigo, Cens. di Grignano Pol, F. 2, Mapp. 119, di provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00;

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con la seguente modalità:

Bonifico bancario intestato a: Tesoreria di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Via Mazzini, n. 9/13 – Rovigo, Codice IBAN: IT52 R030 6912 1171 0000 0046 187, con causale: "*sanzione edilizia ordinanza n.* (indicare il numero dell'ordinanza)"; se il pagamento avviene con modalità "home banking", lo stesso deve riportare il CRO (Codice Riferimento Operazione);

CON AVVERTENZA CHE

- decorso infruttuosamente tale termine, si darà corso alla riscossione coattiva della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalle pertinenti previsioni di legge.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 co. 2 e 3, e all'art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 *bis* della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti/.

DISPONE

1. la notifica ai proprietari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
2. l'invio della presente ordinanza per l'attività di controllo e vigilanza a:
 - Polizia Locale (per gli adempimenti conseguenti);
 - Albo (a cura dell'Ufficio proponente).

COMUNICA CHE

- ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento di ottemperanza è il geom. Padoan Silvia;

COMUNE DI ROVIGO

- avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale